



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

RICHIESTA DI ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO

NELL'INTERESSE DELLA LEGGE

ART. 363 C.P.C.

Al Signor Primo Presidente

della Corte di cassazione

SEDE

1. *Le istanze pervenute per dare impulso alla proposizione del presente ricorso.*

Con una prima segnalazione del 3 novembre 2019¹, pervenuta tramite l'accesso alla sezione 363 c.p.c. del sito *web* di questo Ufficio, l'Avv. Prof. Filippo de Jorio ha lamentato un recente indirizzo adottato dal Tribunale di Roma, in merito alla valenza giuridica dei pareri di congruità resi dai Consigli degli Ordini professionali degli avvocati ai fini della liquidazione delle competenze professionali richieste dai singoli professionisti in via monitoria, sollecitando – tramite questo Ufficio – un intervento chiarificatore della Suprema Corte di cassazione al riguardo.

Il tema è poi pervenuto all'attenzione dell'Ufficio anche in virtù di formale nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 18 novembre 2019², che ha sottolineato l'esistenza di un indirizzo interpretativo, ora consolidatosi presso il Tribunale di Roma, in virtù del quale quell'Ufficio giudiziario rigetta i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati (a partire dal 2012) per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, nonostante essi siano corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'Ordine.

Il nucleo essenziale dell'indirizzo oggetto di doglianza – precisa l'organismo professionale – è costituito dall'argomento secondo cui la disposizione dell'art. 636 c.p.c., che

¹ Allegato 1.

² Allegato 2.

stabilisce che la domanda azionata in via monitoria sia accompagnata dal parere dell'associazione professionale e che il giudice, nell'emanare l'ingiunzione, debba attenersi a quel parere, sarebbe una disposizione strettamente ancorata al sistema tariffario, come tale non più operante una volta abolito detto sistema con la legge n. 27 del 2012.

Il rigetto sistematico dei ricorsi per ingiunzione che ne deriva, essendo insuscettibile di impugnazione, preclude – annota il Consiglio – la possibilità di vagliare presso il giudice di legittimità l'esattezza dell'interpretazione così prescelta.

Con la sopra menzionata segnalazione, corredata da documentazione, il Consiglio dell'Ordine territoriale, dopo aver evidenziato che il richiamato orientamento del Tribunale di Roma appare isolato e non condivisibile, ha quindi auspicato che la Procura Generale, nell'esercizio dei propri poteri, formuli istanza alla Corte di Cassazione per adottare una decisione che consenta di assicurare l'uniformità dell'esercizio della giurisdizione e la certezza nella interpretazione della legge.

2. Gli elementi informativi acquisiti.

L'Ufficio ha svolto istruttoria, con l'acquisizione – oltre che dei documenti indicati dal Consiglio dell'ordine esponente – di ulteriori elementi di informazione.

In particolare, è stata raccolta documentazione presso il Tribunale di Roma, con taluni provvedimenti di rigetto di ricorsi monitori e con una relazione del 10 dicembre 2019 elaborata a seguito di una riunione dei magistrati della competente sezione VII^a concernente la questione³. Inoltre, sono stati acquisiti utili elementi di conoscenza presso altri Uffici giudiziari di rilevanti dimensioni, come Torino, Napoli e Palermo, i quali hanno concordemente segnalato l'adozione – in taluni casi, proprio all'esito di riunioni sezionali indette per affrontare espressamente l'orientamento del Tribunale di Roma – di un indirizzo opposto rispetto a quello seguito da quest'ultimo Ufficio⁴.

Il materiale è completato con alcune delibere di Consigli degli ordini professionali, nazionale e territoriali, relative al tema⁵.

3. L'esigenza nomofilattica sottesa all'istanza.

Dal quadro fin qui sinteticamente delineato, dando seguito all'impulso dell'Ordine professionale, emerge la necessità di un intervento chiarificatore da parte della Corte di cassazione, attraverso l'affermazione di un principio di diritto a norma dell'art. 363, terzo comma, c.p.c. che costituisca termine di riferimento e di orientamento e che possa dirimere i

³ V. documenti allegati *sub* 3 e 4 alla presente istanza.

⁴ V. documenti allegati *sub* 5 alla presente istanza. L'orientamento del Tribunale di Milano risulta, indirettamente, dalla nota di risposta del Tribunale di Torino, allegata agli atti della presente istanza.

⁵ V. Allegati 6 e 7.

contrasti di interpretazione, al fine di stabilizzare e uniformare, sia per gli uffici giudiziari, sia soprattutto per l'utenza, il quadro applicativo della disciplina.

La questione sottoposta all'esame dell'Ufficio e ora a codesta Corte ha un rilievo generale notevole, se solo si considera che essa interessa l'intero ceto forense dal quale proviene condivisibilmente l'auspicio di una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle regole processuali che presidiano modi e forme di risoluzione dei possibili contenziosi tra il professionista ed il cliente.

Come tale, nonché alla luce del contrasto di interpretazioni che si registra tra Uffici di rilevanza nazionale che trattano procedimenti contenziosi in misure statisticamente elevate, anche in questa specifica materia che non perviene allo scrutinio di legittimità, la questione posta all'attenzione dell'Ufficio riveste interesse nomofilattico ed è suscettibile di formare oggetto della formulazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, secondo la funzione propria dell'art. 363 c.p.c., al fine di ricomporre i contrasti e di offrire un orientamento univoco agli operatori, nella prospettiva di uniformazione del diritto che è la ragione d'essere dell'istituto.

4. *Gli orientamenti in contrasto.*

L'orientamento del Tribunale di Roma⁶ si impernia sulle seguenti proposizioni:

(a) l'art. 633 c.p.c. consente l'emissione del provvedimento monitorio solo quando il credito azionato è liquido; dunque, il giudice adito non può procedere egli alla liquidazione;

(b) l'art. 636 (v. *infra*), nel richiamare il parere dell'associazione di categoria, era strettamente correlato al sistema delle tariffe professionali;

(c) l'abolizione del sistema tariffario, operata con il d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, ha portato altresì, in base al disposto del suo art. 9⁷, all'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.; per le prestazioni professionali a decorrere dal 2012, quindi, i decreti ingiuntivi richiesti sulla base del parere di congruità non sono accoglibili;

(d) la riforma dell'ordinamento della professione forense, recata dalla legge n. 247/2012, in particolare l'art. 13, comma 9, che tuttora prevede il parere di congruità del Consiglio dell'ordine, non ha d'altro canto determinato la reviviscenza del sistema tariffario, in ragione della incompatibilità di tale sistema rispetto al principio della libera contrattazione del compenso al momento del conferimento dell'incarico;

⁶ Compendiato nella *Relazione* annessa alla nota del 27 dicembre 2019, e nel testo *standard* di rigetto della richiesta di decreto ingiuntivo, *sub* All. n. 4. **Ai fini della presente richiesta ex art. 363 c.p.c., è assunto quale oggetto della pronuncia che si richiede alla Corte, tra i vari acquisiti, il provvedimento di rigetto del Tribunale di Roma n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019, reso nel procedimento RG n. 59536/2019, non impugnabile, presente in Allegato n. 3.**

⁷ Secondo il quale “*Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1*”.

(e) proprio in forza di tale ultimo principio e altresì della prescrizione del rilascio del preventivo dei costi da parte del professionista, introdotta dall'art. 1, comma 141, della legge n. 124/2017 che ha novellato l'art. 13 della legge n. 247/2012, per le prestazioni professionali successive a detta innovazione il ricorso monitorio può essere accolto solo se corredato da tale documento, comprovante la pattuizione sul compenso.

Di contro, i Tribunali dei maggiori Uffici giudiziari diversi da quello di Roma – oltre che, naturalmente, i vari Consigli territoriali – sono orientati nel senso che:

(a) la domanda monitoria del professionista, corredata dal parere del Consiglio dell'ordine professionale, non ha mutato natura e finalità per effetto della abolizione del sistema delle tariffe professionali, che è stato sostituito da un sistema di parametri;

(b) anche nel quadro dell'art. 636 c.p.c. il legislatore aveva previsto la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo per crediti comunque caratterizzati da parametri varianti tra un minimo e un massimo, i quali non impedivano tuttavia di considerare liquido il credito, proprio per il tramite del riferimento al parere del Consiglio dell'ordine professionale;

(c) l'abolizione del sistema tariffario, con l'art. 9, comma 5, del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., giacché quest'ultima disposizione non opera un rinvio alle tariffe come tali bensì al mero parere della associazione professionale, espresso secondo canoni di congruità;

(d) la portata abrogativa del citato art. 9 investe dunque le tariffe solo come metodo di determinazione del compenso, non per l'attribuzione ai Consigli degli ordini professionali del potere di rendere il proprio parere sulla congruità di quanto richiesto per le prestazioni professionali rese;

(e) anche la regolazione successiva dell'accordo sul compenso non interferisce sulla questione poiché detto accordo, come fonte del credito azionato, è solo eventuale, non essendo stabilita alcuna sanzione per la sua mancanza, nel qual caso il compenso può essere appunto commisurato ai parametri stabiliti.

5. Le questioni di principio sottoposte alla valutazione della Corte di cassazione.

Il tema giuridico controverso sotteso alle segnalazioni pervenute e alle informazioni raccolte impone pertanto di affrontare le seguenti questioni:

- se, pur in difetto di una disposizione espressa, l'abrogazione delle tariffe obbligatorie disposta dalla legge n. 27 del 2012 abbia prodotto l'effetto di escludere, per l'avvocato, la facoltà di agire giudizialmente in via monitoria, ai sensi dell'art. 633, comma primo, n. 2), c.p.c., sulla base del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine professionale, per conseguire dal cliente quanto dovuto per la prestazione professionale erogata;

- se l'abolizione del sistema tariffario, disposto con la legge n. 27/2012, abbia comportato l'abrogazione implicita, per incompatibilità, dell'art. 636 c.p.c., il quale richiede che la

domanda monitoria per compensi sia corredata dal parere della competente associazione professionale e stabilisce che il giudice debba attenersi a detto parere;

- se, in ogni caso, anche ove l'art. 636, e l'art. 633 per la parte che lo richiama, non dovessero ritenersi implicitamente abrogati, gli eventuali ricorsi monitori proposti nel modo anzidetto debbano essere rigettati *tout court*;

- quali siano in generale gli strumenti processuali di cui il ceto forense dispone per conseguire il pagamento di quanto dovuto in relazione all'espletamento di un incarico professionale in materia civile quando il compenso non sia stato preventivamente determinato.

6. Il quadro normativo di riferimento.

Ai fini della risposta da dare alle questioni indicate, appare necessario analizzare il contesto legislativo complessivo che attiene al problema.

L'art. 633, comma primo, n. 2), c.p.c. stabilisce che il procedimento monitorio può essere intrapreso dal creditore di una somma liquida di denaro *“se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo”*. L'art. 636 c.p.c. dispone che anche nella predetta ipotesi *“...La domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata del parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”*.

L'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 27/2012, prevede che *“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”*.

L'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, nel definire i profili processuali del procedimento di cui al citato articolo 28, stabilisce che *“Le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”*.

Quando si procede ai sensi degli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, il procedimento sommario di cognizione si svolge secondo un modello peculiare,

delineato dall'art. 3 del d.lgs. n. 150/2011: *“1. Nelle controversie disciplinate dal capo III [cioè quelle che debbono svolgersi con il rito sommario di cognizione, n.d.r.] non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702-ter del codice di procedura civile. 2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile”*.

L'art. 9 della legge n. 27 del 2012, per quanto rileva in questa sede, prevede nel comma 1 che *“Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate dal sistema ordinistico”*; nel comma 2 precisa che *“Ferma restando l'abrogazione del comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe (...)”*.

Sempre il richiamato articolo 9 chiarisce, nel comma 4, che *“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”*; il comma 5 del medesimo articolo 9, con clausola di chiusura, dispone che *“Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe obbligatorie di cui al comma 1”*.

L'art. 13 della legge n. 247/2012, dopo aver previsto che l'incarico professionale di avvocato può essere svolto anche a titolo gratuito (comma 1), stabilisce, nel secondo comma e nel quinto comma che, in via di principio, il compenso è preventivamente determinato in modo certo sulla base di un accordo intercorso tra il professionista ed il cliente. Il comma 2 del citato articolo 13 dispone, infatti, che *“Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”* ed il successivo

comma 5, ribadendo quanto già contenuto nell'art. 9 della legge n. 27/2012, a sua volta prevede che *“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale”*.

L'art. 13, tuttavia, contemplando l'ipotesi residuale in cui l'accordo formale non sia stato raggiunto, nel comma 6 dispone che *“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”*.

Va, infine, richiamato, ai fini della presente ricostruzione, il comma 9 dell'art. 13 in discorso, che, nel regolare i casi in cui l'accordo tra professionista e cliente non sia stato preventivamente siglato, oltre ad attribuire ad entrambe le parti il potere di chiedere l'intervento del Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione, dispone che *“In mancanza di accordo, il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata”*.

Alla luce degli indici normativi che si sono richiamati può riassuntivamente affermarsi che:

- le tariffe obbligatorie sono abrogate e per effetto di tale abrogazione sono incise, nei termini che di seguito saranno meglio esposti, le disposizioni che a dette tariffe rinviano;
- il compenso spettante al professionista-avvocato, di regola, è determinato preventivamente con il cliente in forma scritta;
- quando non sia intercorso accordo tra le parti il compenso va quantificato non più secondo le tariffe ma in virtù dei parametri posti dal decreto ministeriale menzionato dall'art. 13 della legge n. 247/2012;
- in mancanza di accordo con il cliente il Consiglio dell'ordine rilascia, a richiesta dell'avvocato interessato, un parere di congruità.

7. Le due tesi interpretative in contrasto e le rispettive ragioni.

Gli orientamenti che si registrano in ordine all'ammissibilità del procedimento monitorio, con riferimento ai compensi di avvocato in ambito civile, sono, come accennato, due.

Secondo una prima posizione interpretativa (tesi A), dopo l'abrogazione del sistema tariffario (operata dalla legge n. 27/2012), quando debba agire giudizialmente per conseguire il compenso relativo all'attività svolta a favore del cliente, l'avvocato, se non ha raggiunto

preventivamente con il cliente un accordo scritto, non può fare ricorso all'applicazione degli artt. 633 e 636 c.p.c. ma deve avvalersi del procedimento di cui all'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2011, che oggi costituirebbe l'unico strumento processuale apprestato a suo vantaggio.

Indurrebbe a tale conclusione un duplice ordine di argomenti.

Per un verso, l'emanazione del provvedimento monitorio sarebbe preclusa dal fatto che l'art. 636 c.p.c., richiamandosi al sistema delle tariffe obbligatorie, deve ritenersi venuto meno per effetto dell'art. 9, comma 5, della legge n. 27/2012 che ha disposto l'abrogazione delle disposizioni vigenti quando *“per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe [professionali] di cui al comma 1”*.

Per altro verso, l'art. 636 c.p.c., quand'anche non abrogato, sarebbe ormai divenuto inidoneo a fondare il ricorso al procedimento monitorio a beneficio del legale poiché il parere del Consiglio dell'ordine ha ormai perduto la prerogativa di rendere liquido il credito vantato dal professionista, che è tale solo quando pattuito preventivamente dalle parti al momento del conferimento dell'incarico. La sostanziale inoperatività dell'art. 636 c.p.c. per le ragioni esposte non potrebbe essere smentita dal fatto che il Consiglio dell'ordine conserva la facoltà, a richiesta dell'iscritto, di emanare il citato parere di congruità, come si ricava dall'art. 13, comma 9, della legge n. 247/2012 (entrato in vigore in data successiva alla legge n. 27 del 2012), secondo cui, come già esposto, *“In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata”*. Il citato parere avrebbe assunto oggi una diversa fisionomia: esso, cioè, quantunque non più idoneo a fornire una indicazione qualificata in merito alla correttezza della pretesa professionale, manterrebbe la più ridotta funzione di orientare la decisione del giudice nell'ambito dello speciale procedimento di cui all'art. 28.

Invece, secondo l'opposto orientamento (tesi B), il procedimento monitorio potrebbe a tutt'oggi essere esperito per consentire all'avvocato di agire nei confronti del proprio cliente. In primo luogo, infatti, non è dato affermare che l'art. 633, primo comma, n. 2), c.p.c. sia stato abrogato per effetto della abrogazione delle tariffe obbligatorie, atteso che tale disposizione non rinvia in modo espresso a queste ultime. In secondo luogo, gli indici normativi non consentono di sostenere che il parere del Consiglio dell'ordine non valga più ad attestare la congruità della notula predisposta dall'avvocato, atteso che l'art. 9 della legge n. 27/2012 ha esclusivamente trasformato il criterio per la determinazione dei compensi professionali (costituito oggi non più dalle tariffe, ma dai parametri stabiliti con decreto ministeriale e menzionati dall'art. 9, comma 2, della legge n. 27 del 2012), senza innovare il quadro normativo pregresso sul piano processuale.

8. La tesi preferibile.

Il contrasto interpretativo del quale si è fatto cenno impone di rispondere in termini generali al seguente quesito: per effetto della abrogazione del sistema tariffario di cui alla legge n. 27/2012, l'avvocato che non abbia conseguito dal cliente il pagamento del compenso relativo ad una prestazione professionale e non possa avvalersi di un preventivo accordo scritto, può ancora utilizzare il procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. e, in caso affermativo, richiedere l'emanazione di un decreto ingiuntivo sulla base della parcella corredata dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine?

La ricostruzione interpretativa preferibile, ad avviso di questo Ufficio, è quella secondo cui la legge n. 27/2012 non ha inciso sugli strumenti processuali che l'ordinamento appresta per la tutela dell'avvocato né ha comportato l'ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell'ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo (tesi B).

Molteplici risultano gli argomenti a sostegno di tale conclusione.

In primo luogo, deve ritenersi che l'art. 9, comma 5, della legge n. 27/2012, secondo cui *“Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso al professionista rinviano alle tariffe (obbligatorie) di cui al comma 1”* non ha prodotto l'effetto di espungere dall'ordinamento le norme che in vario modo o indirettamente, come l'art. 636 c.p.c., richiamano il sistema tariffario (menzionando cioè le tariffe, senza tuttavia regolare direttamente il *quantum* del compenso loro tramite) ma ha più semplicemente determinato la sostituzione del “criterio” di liquidazione dei compensi professionali prevedendo che essi debbano essere determinati, non più in virtù delle tariffe, bensì in forza dei parametri successivamente emanati in sostituzione di queste ultime.

Una diversa ricostruzione, favorevole ad attribuire alla legge n. 27/2012 il compito di aver abrogato molteplici disposizioni, sarebbe, oltreché irrazionale, anche del tutto distonica se si guarda alla molteplicità delle norme sostanziali e processuali che rinviano alle tariffe.

Più precisamente, accedendo alla tesi radicale (propugnata dai sostenitori della tesi qui contrassegnata come A) si giungerebbe a sostenere che sono abrogate ai sensi dell'art. 9, comma 5, tra le tante norme, ad esempio:

- l'art. 82 del d.p.r. n. 115/2002 che, regolando il patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che *“l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale”*;

- l'art. 2225 c.c., in tema di lavoro autonomo, secondo cui *“Il corrispettivo, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali e gli usi, è stabilito dal giudice”*;

- l'analogo art. 2233 c.c., in tema di prestazioni professionali, per il quale *“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è fissato dal giudice”*.

Ed ancora, in ambito processuale la tesi restrittiva imporrebbe di considerare non più operante anche l'art. 75 disp. att. c.p.c., secondo cui *“Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo la nota spese indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”*.

Alla luce di quanto evidenziato dovrebbe dunque ipotizzarsi che il legislatore abbia inteso rivoluzionare integralmente l'intera disciplina che regola la liquidazione dei compensi professionali, con riferimento ai casi in cui tra il professionista ed il cliente non sia intervenuto un accordo preliminare, determinando un vuoto di tutela dai margini indefiniti non avendo contestualmente dettato disposizioni che, in sostituzione delle precedenti, regolino le modalità nonché i criteri per la quantificazione dei citati compensi.

Per completezza, giova comunque evidenziare che anche a voler attribuire all'art. 9, comma 5, la portata estesa della quale si è fatto cenno, non potrebbe comunque accedersi alla soluzione secondo cui è ormai precluso per l'avvocato impiegare il procedimento monitorio per conseguire dal cliente i compensi che non abbiano preventivamente pattuito.

Induce a tale conclusione il rilievo secondo cui tanto l'art. 633 che l'art. 636 c.p.c. sono estranei in ogni caso alla previsione dell'art. 9, comma 5, perché non richiamano *direttamente* le tariffe obbligatorie oggi abrogate.

Né può sostenersi in senso contrario che l'art. 636 c.p.c., nella parte in cui dispone che *“Il parere [del Consiglio dell'Ordine] non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”*, rechi un riferimento alle citate tariffe abrogate. Il richiamo, invero, si riferisce evidentemente ad ipotesi in cui l'ammontare degli esborsi e del compenso relativo alla prestazione sia “certo” e non determinabile tra un minimo ed un massimo tanto da non richiedere per la valutazione di congruità il parere del Consiglio dell'Ordine.

Una volta escluso che l'art. 9, comma 5, in discorso abbia prodotto l'effetto di rendere, rispettivamente, inoperante l'art. 633 e abrogato l'art. 636 c.p.c., resta da stabilire se l'avvocato possa utilizzare il procedimento monitorio nei casi in cui, non essendo stato preventivamente determinato l'ammontare del compenso, esso possa essere liquidato in virtù della parcella unilateralmente predisposta e corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, parere quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., nelle intenzioni del legislatore vale a rendere liquido il credito, come si desume dal fatto che il giudice, se non ricorrono le condizioni per rigettare il ricorso ai sensi dell'art. 640 c.p.c., *“deve attenersi al parere [del Consiglio dell'Ordine] nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”*

Contrariamente a quanto ritenuto dai sostenitori della tesi A, non si registrano indici normativi che inducano a ritenere abrogata la facoltà per i Consigli dell'ordine di emanare i

pareri di congruità né che consentano di considerare trasformata la funzione e la valenza di detti pareri.

Innanzitutto, depone nel senso di ritenere inalterato il potere che i Consigli dell'Ordine hanno di emanare il parere di congruità, non solo l'art. 14, lettera d), del R.D.L. n. 1578 del 1933 a tenore del quale i predetti Consigli *“danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso previsto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”*, ma soprattutto l'art. 13 della legge n. 247/2012 che, nel prevedere come *“In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata”*, conferma la attendibilità della tesi secondo cui, anche a seguito della abrogazione del sistema tariffario, tale prerogativa non è venuta meno. Se la portata abrogativa riguarda le tariffe, intese come criteri legali di determinazione del compenso, da ciò non appare possibile dedurre meccanicamente che ciò abbia sottratto agli organismi esponenziali della categoria il potere di rendere una valutazione in forma di parere circa la congruità del compenso secondo i nuovi criteri, vale a dire secondo il sistema dei parametri: il mutamento del criterio non implica cioè la soppressione del potere.

D'altra parte, il tenore letterale delle disposizioni da ultimo richiamate non consente neppure di ritenere che il parere di congruità non valga più a rendere liquido il credito ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo.

Una ricostruzione in tali termini non appare infatti suffragata da argomenti solidi.

La mutata natura del parere non potrebbe trarsi dal fatto che a seguito della legge n. 27/2012 la regola è quella secondo cui il compenso è pattuito per iscritto tra l'avvocato ed il cliente. L'omesso raggiungimento di un preliminare accordo non può, infatti, valere ad escludere che il parere di congruità assolva comunque alla sua tradizionale funzione, che è proprio quella di agevolare la liquidazione giudiziale dei compensi in sede monitoria.

Il parere di congruità a seguito dell'abrogazione delle tariffe obbligatorie non acquista una portata differente atteso che i parametri, al pari delle tariffe ormai superate, contemplano una forbice tra un minimo e un massimo di guisa che il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio del potere di indicare la congruità del compenso, esercita una funzione discrezionale che, nel suo contenuto, è rimasta immutata e che trova riconoscimento normativo attuale nell'art. 13, comma 9, della legge n. 247/2012.

Anzi, proprio l'eliminazione di un sistema tariffario vincolante, ora sostituito dai parametri, accentua ad avviso di questo Ufficio la funzione – anche calmieratrice – del parere di congruità, tanto più marcata là dove non vi siano (più) tariffe obbligatorie, e ciò non solo come mero elemento di orientamento in un eventuale giudizio ma anche come base giuridica per l'emissione di un decreto ingiuntivo, la cui regolazione generale include i crediti relativi agli *“onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati*

(...) in occasione di un processo” (art. 633, primo comma, n. 2, c.p.c.) senza fare riferimento alle tariffe; così che la tesi che vorrebbe implicare, dall’abrogazione di queste ultime, anche l’abrogazione dell’istituto processuale, appare eccedere la capacità espansiva della prima *abolitio* normativa.

Non senza notare – in ciò condividendosi un rilievo espresso nella giurisprudenza che si contrappone a quella del Tribunale di Roma – che per la professione di avvocato non si applica la disciplina generale delle professioni regolamentate ex art. 9 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, quanto la disciplina specifica dell’art. 13 della legge n. 247/2012, con la relativa normativa di attuazione, sussistendo tra questi due ambiti un rapporto di specialità (Cass., n. 1018/2018).

Per questo, la linea interpretativa che predica la trasformazione dell’accordo scritto avvocato-cliente da previsione “di regola”, cioè passibile di eccezioni e comunque non cogente (art. 13, comma 1, della legge n. 247/2012), ad elemento indispensabile per l’accesso al rito monitorio, appare piuttosto una torsione in chiave di politica giudiziaria di tutela della parte ipoteticamente più “debole”, il cliente, senza però che tale linea sia suffragata da saldi e univoci indici ermeneutici nei testi legislativi che si sono indicati.

Va da ultimo precisato che la soluzione abolitiva non appare preferibile neppure in un’ottica di ampliamento delle garanzie per gli utenti della giustizia e segnatamente dei clienti dei professionisti. Resta intatta, infatti, la consolidata opinione secondo cui, quando il cliente propone opposizione al decreto ingiuntivo, il parere di congruità cessa di svolgere la funzione che ha giustificato l’emanazione del decreto ingiuntivo e diviene onere del legale, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentite al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con gli importi indicati nella parcella.

In questa prospettiva, sembra, pertanto, evidente che l’utente risulta tutelato dalla facoltà di opporsi al decreto ingiuntivo emesso, atteso che nel procedimento a seguito dell’opposizione si ritorna alle ordinarie regole probatorie, con obbligo dell’avvocato istante di provare l’*an* e il *quantum* della propria pretesa, senza che il giudice adito ai sensi dell’art. 645 c.p.c., sia in alcun modo vincolato al parere del Consiglio dell’ordine, dal quale può discostarsi col solo onere di indicare, anche sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto o dovuto in misura ridotta (tra tante, Cass. 15 gennaio 2018, n. 712); in questo più limitato senso soltanto potendosi condividere una funzione di supporto o di orientamento del parere, che taluni provvedimenti del Tribunale di Roma – tra cui quello specificamente oggetto del presente ricorso, indicato nel dispositivo della presente istanza, non impugnabile e dunque suscettibile di formare oggetto dell’iniziativa ex art. 363 c.p.c. – definiscono “ancillare”.

È appena da aggiungere che la soluzione della presente tematica non intercetta direttamente il *dictum* di Cass., Sezioni Unite, n. 4485/2018, che ha affermato che “la

controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali all'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o in genere, all'*an debeatur*": tale pronuncia infatti, pur nella assai significativa enunciazione generale dell'alternativa monitoria come possibile rito praticabile, non prende posizione sul valore e sulla portata del parere di congruità del Consiglio dell'ordine.

9. Il principio di diritto oggetto dell'istanza della Procura generale.

In conclusione, le ragioni che orientano nel senso della persistenza del potere dei Consigli degli ordini professionali di rilasciare il parere di congruità⁸ e, in connessione, che inducono a ritenere tuttora ammissibile il ricorso al procedimento monitorio per richiedere i compensi per prestazioni professionali sulla base della parcella corredata dal parere del competente Consiglio, appaiono testualmente e sistematicamente preferibili rispetto a quelle che sono dedotte a sostegno dell'opposto indirizzo.

Pertanto, con il presente atto, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione

CHIEDE

che la Corte di cassazione enunci nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., i seguenti principi, ai quali il Tribunale di Roma, giudice del merito nel procedimento iscritto al RG 59536/2019, definito con provvedimento n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019, avrebbe dovuto attenersi:

- *l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non ha determinato, in base al disposto del suo art. 9, l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.;*

- *la persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c. consente all'avvocato di agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali con la richiesta di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 2), c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine reso, a partire dall'abolizione del sistema tariffario disposto con la legge n. 2772012, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla legge n. 247/2012 e ai relativi Decreti Ministeriali attuativi.*

Roma, 30 luglio 2020

PROCURA GENERALE C/O CORTE DI CASSAZIONE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA CIVILE
Ogg. n. 30/07/2020
L'assistente giudiziario
Alessandra Petrozzi



per il Procuratore generale

(Annamaria Soldi, sost.)

(Carmelo Sgroi, coord.)

Carmelo Sgroi

⁸ Senza quindi necessità di dovere analizzare la persistenza di detto potere sul piano della *natura giuridica* pubblicistica dei Consigli degli ordini territoriali, come sollecitava la prima istanza dell'Avv. Prof. De Jorio.

Allegati:

1) Istanza 3.11.2019 dell'Avv. Prof. F. De Jorio;

2) Nota del C.O.A. di Roma 14.11.2019;

3) Provvedimenti del Tribunale di Roma di rigetto di richieste di decreto ingiuntivo; **N.B. include il provvedimento n. 28838 in data 2-3 ottobre 2019, nel procedimento RG 59536/2019, oggetto della presente istanza;**

4) Nota 27.12.2019 del Presidente del Tribunale di Roma e allegata Relazione all'esito di riunione della VII sezione;

5) Note di risposta all'istruttoria dei Presidenti dei Tribunali di Torino, Napoli e Palermo, con allegati;

6) Nota 13.6.2018 del Consiglio nazionale forense;

7) Verbali di delibere del COA di Roma in date 25 ottobre 2018, 4 e 25 luglio 2019, e dei COA di Milano, Vibo Valentia, Viterbo, Siracusa e Frosinone.